

**SCHEMA DI C O N V E N Z I O N E TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL
COMUNE DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE
EDITORIALE REGIONALE - TRIENNIO 2026-2028**

La Regione Emilia-Romagna, legalmente rappresentata da _____,
domiciliato per la carica presso la sede _____, che
interviene in questo atto per dare esecuzione alla delibera della
Regione Emilia-Romagna n. _____ del _____
esecutiva ai sensi
di legge;

E

il Comune di Bologna (di seguito: Comune) - C.F. 01232710374,
legalmente rappresentato da _____, che interviene in
questo atto per dare esecuzione alla delibera P.G. n. _____
del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- ☞ la Legge 15/4/2004, n. 106, "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" prevede l'istituzione di archivi della produzione editoriale regionale;
- ☞ il D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" attuativo della citata legge n. 106/2004, (d'ora in poi Regolamento), all'art. 4, stabilisce le modalità e i tempi per la costituzione degli "Archivi delle produzioni editoriali regionali";
- ☞ il D.M. 28 dicembre 2007 del Ministero per i beni e le attività culturali, modificato con il D.M. 10 dicembre 2009, ha individuato in ciascuna Regione e Provincia autonoma gli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale;
- ☞ la Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta Regionale 7/5/2007, n. 619, ha approvato la "Proposta per la costituzione dell'archivio della produzione editoriale regionale dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 252/06", individuando la Biblioteca dell'Archiginnasio del comune di Bologna come sede di conservazione di una copia di tutti i documenti stampati nel territorio regionale (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa) e di quelli diffusi su supporto informatico, ad eccezione di quelli sonori e video;
- ☞ il sopra citato Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 28/12/2007 ha recepito la proposta regionale sopraccitata;

- ☞ la Regione Emilia-Romagna, mediante l'IBACN e, dal 2021 direttamente per effetto della Legge Regionale n. 7/2020 ("Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali"), si è impegnata a far sì che l'applicazione della normativa potesse costituire l'occasione per affermare una nuova concezione del deposito legale inteso come strumento di conservazione e valorizzazione del patrimonio editoriale mediante l'organizzazione di servizi efficaci di informazione bibliografica che ne facilitino l'accesso;
- ☞ il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, tramite l'IBACN fino al 2020, hanno collaborato attivamente per la realizzazione del progetto impegnandosi a condividere gli oneri per l'archivio suddetto;
- ☞ la L.R. 24 marzo 2000, n. 18 recante "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali" e s.m.i. all'art. 3, comma 1, lett. n) stabilisce che la Regione "assicura il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 al fine di costituire l'Archivio regionale della produzione editoriale" e all'art. 6, comma 1, lett. c) che stabilisce che la Regione può stipulare convenzioni con gli enti individuati quale sede di conservazione dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico per i quali è previsto il deposito legale;

CONSIDERATO

- ☞ che le convenzioni triennali stipulate a partire dal 2008 hanno conseguito risultati positivi in ordine all'allestimento dei locali, alla collocazione del materiale, ai servizi di reperimento e trattamento materiali, inventariazione e catalogazione, alla qualificazione qualitativa e quantitativa dell'Archivio della produzione editoriale regionale;
- ☞ che si rende necessario continuare la collaborazione anche per il triennio 2026-2028 al fine di garantire la gestione dell'Archivio della produzione editoriale regionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2. Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) della L.R. 18/2000 e s.m.i., è la definizione degli impegni che Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna assumono in relazione alla gestione dell'Archivio della produzione

editoriale regionale presso la Biblioteca comunale dell'Archiginnasio.

Art. 3. Durata della convenzione

La convenzione ha una durata di tre anni, con scadenza il 31 dicembre 2028.

La convenzione potrà essere rinnovata con atto espresso degli organi competenti e modificata o integrata previo accordo scritto congiunto delle parti contraenti.

Art. 4. Impegni del Comune

Il Comune si impegna ad assegnare alla Biblioteca dell'Archiginnasio una o più sedi idonee ad accogliere la produzione editoriale regionale, nonché a svolgere le necessarie attività di trattamento dei documenti pervenuti.

In particolare, il Comune, attraverso la Biblioteca dell'Archiginnasio, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252:

a) acquisisce, assicura il trattamento fisico e cataloga, secondo le norme definite nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale, tutti i documenti stampati nel territorio regionale (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa) e di quelli diffusi su supporto informatico, ad eccezione di quelli sonori e video;

b) assicura, concluse le procedure gestionali, l'accesso ai documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;

c) assicura la conservazione dei documenti nella loro integrità e la loro valorizzazione avendo come riferimento i principi definiti dall'IFLA per la cura e il trattamento dei materiali librari (*IFLA Principles for the Care and Handling of Library Material*);

d) effettua, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;

e) coadiuva la Regione nella verifica dell'adempimento delle prescrizioni della legge e reclama i documenti non pervenuti, a seguito del processo verbale di accertamento come previsto dall'art. 44 del Regolamento, segnalando le inadempienze alla struttura regionale competente;

f) comunica annualmente alla competente struttura regionale (o ogniqualvolta si renda necessario) i dati del patrimonio inventariato e catalogato e redige una relazione annuale, come previsto dal successivo Art. 6, cui sarà allegato l'elenco annuale dei registri di ingresso.

Il Comune, inoltre, si fa carico, nell'ambito delle proprie effettive disponibilità di bilancio, delle spese necessarie per l'allestimento e il funzionamento dell'Archivio della produzione editoriale regionale.

Art. 5. Impegni della Regione Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna si impegna a concorrere all'allestimento e funzionamento dell'Archivio della produzione editoriale regionale attraverso l'assegnazione al Comune di una somma pari a euro 45.000,00 per ogni anno di durata della Convenzione.

La Regione Emilia-Romagna, inoltre, verifica periodicamente lo stato di avanzamento ed il raggiungimento degli obiettivi operativi.

Art. 6. Modalità di erogazione del finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna

Il finanziamento annualmente riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna per la gestione dell'Archivio è corrisposto mediante l'erogazione di un contributo al Comune.

Il contributo sarà versato da parte della Regione a saldo in un'unica soluzione a fronte della trasmissione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di attuazione, di una richiesta di erogazione del contributo annuale, contenente:

- attestazione della avvenuta realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione all'Art. 4;
- una relazione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente, comprensiva di indicatori numerici in merito ai documenti stampati e di quelli diffusi su supporto informatico raccolti (n. editori, n. complessivo documenti stampati e documenti diffusi su supporto informatico depositati, etc.) ed al numero di catalogazioni effettuate;
- una rendicontazione economico-finanziaria delle spese sostenute con il finanziamento della Regione Emilia-Romagna.

Art. 7. Recesso

Le parti possono recedere dal presente accordo dando un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Art. 8. Controversie

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione. Ove ciò non fosse possibile le parti convengono che il Foro competente a decidere sia quello di Bologna.

In caso di controversie tra le parti relative alla presente convenzione, il Foro competente è quello di Bologna.

Art. 9. Oneri fiscali

La presente convenzione non è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B al DPR 642/1973. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli art. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986, a cura e spese della Parte richiedente.

Art. 10. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali", modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i Responsabili del trattamento dei dati personali provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti della controparte.

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti, in segno di piena accettazione, con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15 comma 2-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Per il Comune di Bologna

.....

Per la Regione Emilia-Romagna

.....